

**Gentile/Egregio  
Associata/Associato**

**Sua sede**

Milano 15 giugno 2020

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ISTANZA**  
**DL 34/2020 – “Rilancio”**  
**(Prov. Agenzia delle Entrate n. 230439 del 10.6.2020)**

**PREMESSA**

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c. d. «Decreto rilancio», ha previsto con l’articolo 25 un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”.

In particolare, l’articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi»

L’agevolazione nasce, quindi, con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

In particolare, il contributo spetta quando il soggetto riscontra che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello registrato nel mese di aprile 2019.

Inoltre, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo TUIR) o compensi (di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR) **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

La domanda avviene tramite la presentazione telematica di un’istanza.

**2. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

**2.1.1 Beneficiari del contributo**

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto:

- gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- le persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
- i soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa;
- gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;

- gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La norma non prevede distinzioni in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell'ambito soggettivo della disposizione anche i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo *status* di «lavoratore dipendente ovvero di pensionato» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso.

Qualora successivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto COVID-19, il soggetto beneficiario - esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo, società o altro ente percettore - cessi l'attività, lo stesso non è tenuto alla restituzione del contributo.

### **Soggetti con attività iniziata dall'1.1.2019**

Con il provvedimento n. 230439/2020 sono state fornite indicazioni in merito al calcolo del contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019, per i quali non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi.

Viene previsto che:

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta "negativo" (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000,00 euro per le persone fisiche e 2.000,00 euro per i soggetti diversi).

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.5.2019 spetta solo il contributo minimo.

Inoltre, per i soggetti costituiti a partire dal 2019, in assenza di previsioni espresse contenute nell'articolo 25 sul punto, non deve essere effettuato alcun ragguglio all'anno, ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a cinque milioni di euro. Di conseguenza, ad esempio, rientra nell'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID-19 un soggetto costituito a giugno 2019, che ha conseguito un ammontare complessivo di ricavi nel 2019 pari a 3 milioni di euro.

### **Inizio dell'attività prima dell'1.5.2020**

Il provvedimento dispone che il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020, ma in data antecedente l'1.5.2020.

Secondo quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione dell'istanza, il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30.4.2020, poiché la norma stabilisce che il contributo è finalizzato a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" (unica eccezione prevista riguarda il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del *de cuius* - soggetto persona fisica - titolare di partita IVA prima di tale data).

### **2.1.2 Soggetti esclusi dal contributo**

Il contributo non spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;
- enti pubblici di cui all'articolo 74 Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis Tuir;
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata (bonus professionisti - articolo 27,

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), si ricorda che detti soggetti usufruiscono dei contributi di cui all'art. 84 del DL 34/2020;

- i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro (bonus lavoratori dello spettacolo - art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

### 3 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è previsto nella seguente misura:

- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro,
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro,
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019, occorre considerare i valori riportati nel modello REDDITI 2020.

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72 con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

#### **Importo minimo**

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo:

- **1000 euro per le persone fisiche**
- **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

### 4. NATURA DEL CONTRIBUTO E CONCORSO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

Sul piano contabile il contributo a fondo perduto costituisce un "contributo in conto esercizio" in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19. In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico.

Il comma 7 stabilisce che lo stesso «*non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*».

In altri termini, la citata disposizione normativa dispone che tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella

determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 61 del TUIR, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR.

## **5. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

I soggetti interessati ad ottenere il contributo (che sarà erogato direttamente sul conto corrente) devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate.

L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*" del portale "*Fatture e Corrispettivi*". In questo caso è sufficiente indicare il codice fiscale dell'intermediario sull'istanza.

Il provvedimento, tuttavia, prevede anche la possibilità, per il richiedente, di conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza. L'intermediario dovrà a tal fine inserire nell'istanza non solo il suo codice fiscale, ma anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega.

### **Termini di presentazione dell'istanza**

L'istanza deve essere presentata

- dal 15.6.2020 (pomeriggio) al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto);
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: *Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it* (inclusa l'autocertificazione di regolarità antimafia).

### **Ricevute di trasmissione**

Le ricevute messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate dopo la trasmissione dell'istanza sono due:

- la prima attesta la presa in carico (ovvero lo scarto, a seguito dei controlli formali);
- la seconda, messa a disposizione entro 7 giorni lavorativi dalla data della prima, che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento o lo scarto della stessa, indicandone i motivi.

Oltre alle ricevute messe a disposizione nell'apposita area riservata, l'Agenzia delle entrate trasmette anche, a mezzo pec, apposita comunicazione al richiedente (l'indirizzo pec al quale viene trasmessa è quello presente nell'Ini-pec).

### **Correzione degli errori**

Nel caso in cui siano stati commessi errori è possibile presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente ma prima della seconda ricevuta che attesta l'accettazione dell'istanza.

È quindi necessario prestare particolare attenzione: il tempo per inviare l'istanza sostitutiva è molto breve.

### **Modalità di pagamento**

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto beneficiario.

### **Rinuncia al contributo**

È possibile presentare una rinuncia all'istanza già trasmessa.

La rinuncia può essere presentata anche dopo il 13 agosto, e anche dopo aver ricevuto le somme: in questo secondo caso il contributo deve essere restituito con i relativi interessi, versando le sanzioni con ravvedimento (a tal fine, con risoluzione, saranno istituiti appositi codici tributo).

Pertanto, nell'ipotesi in cui sia rilasciata al soggetto richiedente la ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza e lo stesso presenti una rinuncia:

- prima che il contributo venga accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- dopo che il contributo sia stato accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. A tale sanzione è possibile applicare le riduzioni in misura corrispondente a quelle disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con decorrenza dei termini ivi indicati dalla data di effettiva percezione del contributo.

Link utili

[Provvedimento del 10 giugno 2020](#)

[Circolare n. 15 del 13 giugno 2020 - pdf](#)

[Guida operativa - pdf](#)

[Vademecum - pdf](#)

[Comunicato stampa](#)

Il Consiglio Direttivo Nazionale